

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA

MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR CIVILE



SETTORE RISORSE DELL'ENTE E RELAZIONI ESTERNE

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI ESTERNI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale N.23 del 12/03/09
in sostituzione del Regolamento approvato con delib. C.C. n.40/08

INDICE

- Art. 1 - DISCIPLINA DELLA MATERIA E AMMISSIBILITÀ INCARICHI
- Art. 2 - ELENCO DEGLI AVVOCATI ESTERNI
- Art. 3 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO
- Art. 4 - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO
- Art. 5 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO
- Art. 6 - INCARICO PROFESSIONALE
- Art. 7 - ACCONTI E LIQUIDAZIONI
- Art. 8 - PUBBLICITA'
- Art. 9 - NORME DI RINVIO

ART. 1 - DISCIPLINA DELLA MATERIA E AMMISSIBILITÀ INCARICHI

Il presente regolamento disciplina gli incarichi conferiti a professionisti esterni all'Ente.

Il Comune utilizza e valorizza le risorse professionali interne. E' consentito affidare incarichi professionali esterni soltanto per le prestazioni e le attività che non possono essere espletate dalla Civica Avvocatura per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro o che riguardino oggetti e materie di particolare complessità professionale di tipo specialistico, rilevanza ed interessi pubblici, in ordine ai quali sia ravvisata l'opportunità di rivolgersi a professionisti esterni con idonea specializzazione o esperienza.

ART. 2 - ELENCO DEGLI AVVOCATI ESTERNI

Per l'affidamento degli incarichi professionali esterni è istituito apposito elenco aperto dei professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di consulenza, di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Giurisdizioni (civile, penale, amministrativa, tributaria, contabile e costituzionale).

L'iscrizione, soggetta a revisione annuale, avviene su dichiarazione di disponibilità presentata da professionisti singoli o associati unitamente alla autocertificazione con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, circa l'iscrizione all'Albo Professionale, e al curriculum di studio, degli incarichi assolti e delle attività svolte, con l'indicazione delle specializzazioni e delle pubblicazioni e dei crediti formativi conseguiti.

I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare in ogni tempo aggiornamento dei loro curricula.

ART. 3 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

Possono essere iscritti gli avvocati, singoli o associati, iscritti all'Albo Professionale.

Non possono essere iscritti professionisti che non si trovino nelle condizioni di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge.

Si applicano in quanto compatibili le norme stabilite per l'esclusione dalla stipulazione di contratti per lavori servizi e forniture.

ART. 4 - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Il Dirigente del Settore Risorse dell'Ente e Relazioni Esterne dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti o degli studi associati che:

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.

ART. 5 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO

All'individuazione del professionista ed al conferimento dell'incarico provvede la Giunta Comunale con propria deliberazione contestualmente all'autorizzazione all'azione, ovvero alla resistenza e alla costituzione nei vari gradi di giudizio.

La scelta del professionista dovrà essere operata secondo uno o più dei seguenti criteri:

- iscrizione all'Albo degli avvocati preferibilmente del Foro di Latina;
- specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- principio di rotazione tra gli iscritti nell'elenco
- insussistenza di rapporti di lavoro incompatibili per legge con l'esercizio della libera professione;
- inesistenza di misure preventive di sicurezza e di procedimenti diretti all'applicazione della stessa;
- onorario richiesto in relazione alle tariffe forensi applicate per il grado di giudizio al quale si riferisce l'incarico (a tale scopo il professionista ai fini del conferimento formale dell'incarico deve produrre progetto di notula relativa alle proprie competenze indicando il corrispettivo totale richiesto per il grado di giudizio).

L'impegno di spesa correlato all'incarico, assunto sul competente capitolo di bilancio dovrà essere definitivo e omnicomprensivo in relazione all'importo di cui sopra con l'esclusione di qualsiasi impegno di somme a titolo di acconto.

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto; in tal caso l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

ART.6 – INCARICO PROFESSIONALE

Gli incarichi conferiti con deliberazione di Giunta Comunale saranno regolati ai sensi dell'art.2230 Codice Civile.

La deliberazione di incarico dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) definire l'oggetto dell'incarico.
- b) dare atto della iscrizione del soggetto incaricato nell'Elenco degli Avvocati esterni.
- c) prevedere una specifica clausola risolutiva che vieti all'incaricato altri rapporti professionali o di lavoro che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidato.
- d) fissare l'importo complessivo del compenso concordato preventivamente dalle parti nonché le modalità temporali di liquidazione delle spettanze professionali;
- e) dare atto che la liquidazione avverrà in relazione alla notula che ha costituito oggetto dell'impegno di spesa previo deposito della sentenza che ha definito il relativo grado di giudizio.
- f) prevedere una specifica clausola con la quale il legale incaricato dichiara di aver preso visione del regolamento accettandolo integralmente.

La copia conforme della deliberazione convezione dovrà essere controfirmata dal legale per accettazione dell'incarico e dell'importo.

ART. 7 – ACCONTI E LIQUIDAZIONI

Nell'ambito dell'impegno iniziale su richiesta motivata, il Dirigente può predisporre liquidazioni in acconto sul saldo programmato.

In ogni caso la liquidazione del saldo dovrà avvenire nel rispetto dei limiti posti dal cd. Patto di Stabilità e comunque nel termine di giorni 90 a far data dal deposito della sentenza.

ART. 8 – PUBBLICITÀ

Per l'iscrizione nell'elenco, che può avvenire in ogni tempo, il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, anche periodiche, quali avviso pubblico all'Albo Pretorio, sul portale Web comunale, ed informazione all'ordine professionale.

L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici.

ART. 9 - NORME DI RINVIO

L'Entrata in vigore del presente regolamento determinerà l'inefficacia di quello precedentemente adottato con deliberazione di C.C. n°40/2008 che pertanto dovrà intendersi integralmente sostituito.

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e alla legge professionale e al codice deontologico forense.